



PROCESSI VERBALI DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

L Sessione Straordinaria

Deliberazione n. 162 del 26 aprile 2017

OGGETTO: RISOLUZIONE - "Osservazioni della Regione Umbria ai sensi della l. 234/2012 e della l.r. 11/2014 sulla PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LE PROCEDURE DI NOTIFICA DEI REGIMI DI AUTORIZZAZIONE E DEI REQUISITI RELATIVI AI SERVIZI DEL MERCATO INTERNO (COM(2016) 821 final)".

Consiglieri	pres	ass.	Consiglieri	pres.	ass.
1 Barberini Luca	x		12 Mancini Valerio		x
2 Brega Eros	x		13 Marini Catiuscia		x
3 Carbonari Maria Grazia	x		14 Nevi Raffaele	x	
4 Casciari Carla	x		15 Paparelli Fabio		x
5 Cecchini Fernanda	x		16 Porzi Donatella	x	
6 Chiacchieroni Gianfranco	x		17 Ricci Claudio	x	
7 De Vincenzi Sergio	x		18 Rometti Silvano	x	
8 Fiorini Emanuele	x		19 Solinas Attilio	x	
9 Guasticchi Marco Vinicio		x	20 Smacchi Andrea	x	
10 Leonelli Giacomo Leonello	x		21 Squarta Marco		x
11 Liberati Andrea	x				

PRESIDENTI: Donatella PORZI

CONSIGLIERI SEGRETARI: Marco Vinicio GUASTICCHI

ESTENSORE: Stefanella CUTINI

VERBALIZZANTE: Elisabetta BRACONI



OGGETTO N. 3

Deliberazione n. 162 del 26 APRILE 2017

RISOLUZIONE - "Osservazioni della Regione Umbria ai sensi della l. 234/2012 e della l.r. 11/2014 sulla PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LE PROCEDURE DI NOTIFICA DEI REGIMI DI AUTORIZZAZIONE E DEI REQUISITI RELATIVI AI SERVIZI DEL MERCATO INTERNO (COM(2016) 821 final)"

L'Assemblea legislativa

LA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) ed, in particolare, gli artt. 8, comma 3 (Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà), 9, comma 2 (Partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea), 24 (Partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea) e 25 (Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle assemblee, dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano);

Vista la legge regionale 11 luglio 2014, n. 11 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Umbria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea - Disciplina dell'attività internazionale della Regione), ed in particolare gli artt. 5, 6 e 7;

Visto il Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che disciplina la procedura in base alla quale le istituzioni dell'Unione europea trasmettono una proposta di atto normativo da esse adottata ai Parlamenti nazionali, in modo tale che questi



possano valutare, nel termine di otto settimane, se la proposta medesima è conforme al principio di sussidiarietà, ed in particolare l'art. 6;

Visto il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa ed in particolare gli artt. 32 e 32-bis;

Vista la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, recepita con decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva servizi) e attuata dalla Regione Umbria con la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali);

Vista la proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio "concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 11024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno" [COM(2016) 821 final], presentata dalla Commissione europea in data 10 gennaio 2017 e trasmessa, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della l. 234/2012, alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative dal Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 17 gennaio 2017;

Considerato che la proposta di Direttiva COM(2016) 821 final, secondo quanto rilevato dalla Commissione europea nella relazione di accompagnamento, intende modificare la procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi "al fine di migliorare l'applicazione delle disposizioni vigenti di tale direttiva [ndr direttiva servizi] stabilendo una procedura più efficace ed efficiente per prevenire l'adozione, da parte degli Stati membri, di regimi di autorizzazione o di taluni requisiti non conformi alla direttiva servizi. Le disposizioni della presente direttiva [COM (2016) 821 final] non modificano l'attuale direttiva servizi al di là della necessaria revisione delle specifiche disposizioni relative alle procedure di notifica";

Tenuto conto che, attualmente, ai sensi del paragrafo 7 dell'art. 15 della direttiva 2006/123/CE, recepito dall'art. 13 del d.lgs. 59/2010, l'effettuazione della notifica non osta a che gli Stati membri adottino comunque le disposizioni



notificate alla Commissione europea ai fini della verifica di conformità rispetto alla direttiva servizi e che, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla notifica, la Commissione è chiamata ad esaminare la compatibilità di queste nuove disposizioni con il diritto comunitario e ad adottare, all'occorrenza, una decisione per chiedere allo Stato membro interessato di astenersi dall'emanarle o, qualora già emanate, di abrogarle;


Tenuto conto di quanto dispone l'art. 14 della l.r. 11/2014 in forza del quale la Regione comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i progetti di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che subordinano l'accesso ad una attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di nuovi requisiti ai sensi e nei casi di cui alla direttiva 2006/123/CE;

Considerata l'importanza di rafforzare il confronto tra i livelli parlamentari anche sugli aspetti di merito delle proposte e delle iniziative presentate dalla Commissione europea nel contesto del dialogo politico tra Parlamenti nazionali e Istituzioni dell'Unione europea e considerato che, in particolare l'art. 9, comma 2, della l. 234/2012, prevede la possibilità che i documenti che le Camere possono far pervenire alle Istituzioni europee e contestualmente al Governo, utili alla definizione delle politiche europee, possano tenere conto di eventuali osservazioni formulate dalle Regioni;

Valutata la rilevanza della proposta di direttiva COM (2016) 821 final, con particolare riguardo all'impatto che la nuova normativa europea potrebbe produrre nei confronti dell'ordinamento regionale;

Considerato il contenuto delle osservazioni allegare e parte integrante di questo atto, che sono state oggetto di approfondimento e sono state fatte proprie dalla Commissione consiliare competente in materia di affari comunitari;

Vista, infine, l'opportunità di partecipare già in fase ascendente al processo decisionale volto alla formazione della normativa dell'Unione europea e ai negoziati che seguiranno sulla proposta di Direttiva attraverso l'attivazione di tutti gli strumenti a disposizione della Regione così come previsti dalla l. 234/2012 e dalla l.r. 11/2014;



Tutto ciò premesso e considerato
l'Assemblea legislativa


*con n. 12 voti favorevoli e n. 4 voti di
astensione espressi nei modi di legge dai 16
Consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA

- **di approvare** le osservazioni contenute nell'Allegato A, parte integrante del presente atto;
- **di disporre** l'invio della risoluzione:
 - alle Presidenze della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché alle relative Commissioni di merito e competenti in materia di affari europei;
 - al Governo-Dipartimento politiche europee;
 - alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;
 - al Commissario europeo responsabile del rispetto del principio di sussidiarietà Frans Timmermans.

L'Estensore
Stefanella Cutini

Il Dirigente Responsabile
del Servizio Commissioni
e Lavori d'Aula
Dr. Fabio Piergiorganni



ALLEGATO A

Osservazioni tecniche alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (COM (2016) 821 final) concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno.

1. Cosa dice in breve la proposta di direttiva.

La proposta di Direttiva in oggetto **detta norme relative alla procedura di notifica da parte degli Stati membri di progetti di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che introducono o modificano regimi di autorizzazione¹ o requisiti² nel settore dei servizi**, dove per "servizio" si intende qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, fornita senza vincolo di subordinazione e, di regola, dietro retribuzione; i servizi non economici non sono ricompresi.

Tale proposta **va ad incidere pertanto sulla direttiva 2006/123/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno (c.d. direttiva servizi), **recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59** (Attuazione della direttiva servizi) **ed attuata dalla Regione Umbria con la l.r. 16 febbraio 2010, n. 15** (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali).

1 Secondo le definizioni contenute nella Direttiva 2006/123/CE per «regime di autorizzazione» si intende qualsiasi procedura che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorità competente allo scopo di ottenere una decisione formale o una decisione implicita relativa all'accesso ad un'attività di servizio o al suo esercizio.

2 Secondo le definizioni contenute nella Direttiva 2006/123/CE per «requisito» si intende qualsiasi obbligo, divieto, condizione o limite stabilito dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri o derivante dalla giurisprudenza, dalle prassi amministrative, dalle regole degli organismi e ordini professionali o dalle regole collettive di associazioni o organizzazioni professionali adottate nell'esercizio della propria autonomia giuridica; le norme stabilite dai contratti collettivi negoziati dalle parti sociali non sono considerate di per sé come requisiti ai sensi della suddetta direttiva.



L'esigenza di modificare la direttiva servizi nei termini proposti dalla Commissione europea con l'atto in oggetto, discende dalla constatazione, come si legge nella relazione di accompagnamento, che **l'attuale procedura di notifica** posta a tutela della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi all'interno del mercato unico, **non si è dimostrata sufficientemente adeguata** ad evitare discriminazioni in base alla cittadinanza o alla residenza e requisiti non giustificati o sproporzionati, a discapito di cittadini e imprese operanti nel mercato interno. La Commissione ha ritenuto, pertanto, necessario individuare una procedura più efficace ed efficiente per prevenire l'adozione da parte degli Stati membri di regimi di autorizzazione o di taluni requisiti che possano costituire ostacoli significativi al mercato interno dei servizi e, quindi, in contrasto con la stessa direttiva servizi.

Gli elementi di novità introdotti dalla proposta di direttiva sono i seguenti:

- **qualsiasi disposizione** legislativa, regolamentare o amministrativa di carattere generale in fase di progetto (ovvero rispetto alla quale sia possibile per lo Stato notificante apportarvi ancora modifiche sostanziali) **che introduce nuovi requisiti o regimi autorizzatori** che vanno ad incidere nel settore dei servizi **nonché qualsiasi progetto di misura già notificato** che modifichi requisiti o regimi autorizzatori già esistenti, **deve essere notificato** alla Commissione europea, **almeno tre mesi prima** della sua adozione;
- l'inosservanza a tali obblighi e il mancato rispetto del termine costituiscono "vizio procedurale sostanziale di natura grave per quanto riguarda i suoi effetti nei confronti dei singoli";
- **gli Stati membri notificanti**, come tutt'ora accade, **devono fornire informazioni** che dimostrino la conformità del regime autorizzatorio o del requisito notificato rispetto alla direttiva 2006/123/CE, devono cioè spiegare il motivo di interesse generale che fonda il provvedimento e la sua natura non discriminatoria in base alla cittadinanza o alla residenza nonché la proporzionalità dell'intervento, ovvero, che non esistono mezzi alternativi meno restrittivi;
- **a partire dalla notifica ricevuta viene condotta una consultazione della durata di tre mesi** tra lo Stato membro notificante, gli altri Stati membri e la Commissione. Quest'ultimi possono infatti presentare osservazioni allo Stato membro notificante che deve rispondere puntualmente nel termine di un mese dal loro ricevimento;




- la Commissione, nell'ambito di questa procedura di consultazione, **può segnalare** allo Stato membro notificante le sue preoccupazioni in merito alla compatibilità del progetto di misura rispetto alla direttiva servizi. La segnalazione comporta l'impossibilità per lo Stato membro di adottare il progetto di misura almeno per tre mesi a decorrere dalla scadenza del periodo di consultazione;
- entro tale termine la Commissione può dare seguito alla segnalazione effettuata adottando una decisione "con cui dichiara il progetto di misura incompatibile con la direttiva 2006/123/CE e con cui chiede allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottare il progetto di misura".

2. Cosa dice la direttiva servizi e la legislazione nazionale e regionale sulla procedura di notifica.

E' bene evidenziare che l'attuale disciplina in materia di procedure di notifica dei regimi autorizzatori o di requisiti per l'accesso alle attività di servizi, **contenuta al paragrafo 7 dell'art. 15 della direttiva 2006/123/CE**, oltre che a riguardare solo i "nuovi" regimi o requisiti, comunque, **non pregiudica la possibilità per lo Stato notificante di adottare la disposizione in questione**. La procedura inoltre è molto più "snella" e si limita a prevedere che, entro un termine di tre mesi dalla notifica, la Commissione esamini la compatibilità di queste nuove disposizioni con il diritto comunitario e adotti all'occorrenza una decisione per chiedere allo Stato membro di astenersi dal deliberare dette disposizioni oppure, laddove già assunte, di abrogarle. Con la proposta di direttiva in oggetto si dispone, quindi, l'abrogazione di detta procedura sostituendola con quella descritta al punto 1.

L'art. 13 del d.lgs. 59/2010 che ha recepito quanto contenuto nella direttiva servizi in tema di "notifiche", stabilisce, in particolare, che: "l'efficacia di nuove disposizioni che" pongono determinati requisiti per l'accesso o l'esercizio di un'attività di servizio, "è subordinata alla previa notifica alla Commissione europea". Le autorità competenti, tra cui anche le Regioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee – i progetti di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono l'introduzione ex novo dei suddetti requisiti. La Presidenza del CdM notifica alla Commissione europea i progetti di misure e ne dà contestuale comunicazione alle autorità competenti. In linea con le disposizioni ora richiamate, sia a livello europeo che nazionale, anche la regione Umbria ha disciplinato in una apposita norma (**l'art. 14) contenuta nella l.r. 11/2014**, il procedimento di notifica nel caso di progetti di legge, di regolamento o di atti amministrativi che subordinano l'accesso ad una attività di servizi o il suo



esercizio al rispetto di nuovi requisiti secondo quanto previsto appunto dalla direttiva 2006/123/CE, distinguendo l'organo tenuto ad effettuare la comunicazione a seconda che si tratti di iniziative della Giunta regionale o dell'Assemblea legislativa. Tale onere di comunicazione interviene preventivamente, cioè prima che l'intervento sia adottato in via definitiva, tuttavia una volta esperito non è preclusa appunto l'adozione dell'atto finale sia esso legislativo, regolamentare o amministrativo.

3. Considerazioni sugli effetti conseguenti all'approvazione della proposta di direttiva (COM (2016) 821 final: criticità.

La proposta di direttiva in oggetto introduce, a ben vedere, una procedura di notifica che potrebbe avere un forte impatto sull'iter di approvazione di leggi, regolamenti ed atti amministrativi sia a livello statale che regionale allungando inevitabilmente i tempi di approvazione dei suddetti provvedimenti.

Infatti, in base a quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 6 e 7 della proposta, l'iter avviato a seguito della notifica, sia da parte dello Stato che di una Regione, potrebbe durare fino a sei mesi qualora la Commissione ritenesse di dover segnalare allo Stato membro o alla Regione notificante, i propri dubbi circa la compatibilità del progetto di misura rispetto alla direttiva servizi. Durante questo periodo lo Stato membro notificante non potrebbe adottare la legge, il regolamento o l'atto amministrativo contenente la misura proposta in attesa del provvedimento della Commissione che potrebbe ritenere il progetto di misura non conforme alla direttiva servizi e quindi bloccarlo definitivamente. Le stesse considerazioni valgono per le Regioni laddove abbiano notificato un progetto di misura che rientra nel campo di applicazione della direttiva servizi.

Alla luce di ciò si ritiene che la procedura di notifica così come delineata nella proposta di direttiva introduca di fatto un meccanismo di controllo ex ante sul legislatore statale e, per quanto qui interessa, regionale. In altre parole la Commissione europea verrebbe ad esercitare una sorta di sindacato preventivo sull'operato delle Regioni che, con tutte le differenze del caso, ricorda quello che effettuava il Governo sugli atti amministrativi e sulle leggi delle regioni prima della riforma costituzionale del 2001.

Si osserva, inoltre, che tale procedura se, da un lato, ha il vantaggio di ridurre il rischio che vengano introdotti regimi autorizzatori e requisiti non conformi alla direttiva servizi imponendo agli Stati membri (e alle regioni), per così dire, un obbligo di ripensamento, dall'altra, però, introduce un meccanismo piuttosto macchinoso e di contenuto peraltro non ben definito che potrebbe ingenerare incertezze e ritardi a scapito dell'operato delle amministrazioni anche regionali.



Non è chiaro infatti:


- **quali conseguenze determina** l'inosservanza degli obblighi imposti dalla proposta di direttiva, in particolare laddove si dice che "l'inosservanza [...] costituisce **un vizio procedurale sostanziale di natura grave** per quanto riguarda i suoi effetti nei confronti dei singoli" (cfr. art. 3, paragrafo 4 della proposta);

- **in cosa consista l'onere** in capo agli Stati membri di dare **dimostrazione** circa la conformità del progetto di misura rispetto alla direttiva 2006/123/CE. Stando al contenuto del paragrafo 5 dell'art.3 della proposta di direttiva sembrerebbe richiedersi allo Stato membro adempimenti ulteriori rispetto al fornire la sola spiegazione nel merito circa la conformità dell'iniziativa con l'ordinamento comunitario. Sebbene in altri paragrafi del suddetto art. 5 si parli invece più semplicemente di un'"informazione" richiesta appunto allo Stato membro³;

- **quali siano, per così dire, i "poteri di veto" degli altri Stati membri** durante la fase di consultazione. Infatti, mentre si dice, all'art. 5, che lo Stato membro notificante è tenuto a rispondere alle osservazioni presentate dalla Commissione o dagli altri Stati membri e, all'art. 6, che la Commissione ha il potere di segnalare allo Stato membro le proprie preoccupazioni in merito alla compatibilità del progetto di misura alla direttiva servizi, non è chiaro se, a seguito delle osservazioni presentate da uno Stato membro, la Commissione agisca anche su impulso di questo;

- **se lo Stato notificante non risponde alle osservazioni** presentate dalla Commissione o da altro Stato membro, **quali siano le conseguenze**. Analogamente non è chiaro quali conseguenze vi sono nel caso in cui la Commissione chieda, ai sensi dell'art. 7 della proposta di Direttiva, allo Stato

3 E' bene riportare il contenuto del punto 10 dei "Considerando" della proposta di direttiva in oggetto che sembra presupporre oneri amministrativi in capo agli Stati /regioni notificanti, al fine di fornire informazioni, piuttosto rilevanti: "Le informazioni che devono essere fornite dallo Stato membro notificante dovrebbero essere sufficienti per poter valutare la conformità alla direttiva 2006/123/CE e in particolare la proporzionalità di un regime di autorizzazione o di un requisito notificato. Pertanto, in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), tali informazioni dovrebbero chiarire l'obiettivo di interesse pubblico perseguito e specificare le ragioni per cui il regime di autorizzazione o il requisito notificato è necessario, giustificato e proporzionato alla luce di detto obiettivo; dovrebbero pertanto spiegare perché è atto a conseguire l'obiettivo, perché si limita a quanto necessario per conseguirlo e perché non esistono mezzi alternativi e meno restrittivi. **I motivi che possono essere adottati dallo Stato membro interessato a titolo di giustificazione dovrebbero essere accompagnati da prove adeguate e dall'analisi della proporzionalità della misura notificata.**"



membro di abrogare la misura adottata in violazione dell'art. 3, paragrafo 3, o dell'art. 6 paragrafo 2, e lo Stato non si adegua.

E' evidente, infine, che laddove la proposta di direttiva COM (2016) 821 final fosse approvata, si dovrebbero modificare le norme sia a livello nazionale che regionale, richiamate al punto 2.

4. Proporzionalità dell'intervento e ruolo delle Regioni nella formazione degli atti europei.

Alla luce di queste considerazioni è ragionevole sostenere che le misure introdotte dalla direttiva in oggetto non appaiono proporzionate rispetto all'obiettivo di prevedere una procedura di notifica più efficace ai fini di una migliore applicazione della direttiva servizi. Si ricorda a questo proposito che l'azione dell'Unione europea in virtù del principio di proporzionalità di cui al paragrafo 4 dell'art. 5 del Trattato sull'Unione Europea deve limitarsi a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi perseguiti. Ed infatti l'Unione europea può agire esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti e, nell'esercizio di dette competenze, l'Unione rispetta i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, conformemente al protocollo n. 2 allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli Stati membri sono chiamati a vigilare sul rispetto di detti principi e qualora ne ravvisino il mancato rispetto possono inviare ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, entro **otto settimane** dalla trasmissione del progetto di atto europeo, un parere motivato che espone le ragioni del loro dissenso. Gli Stati membri possono coinvolgere a tal fine anche "i parlamenti regionali con poteri legislativi" (le Regioni in altri termini), i quali contribuiscono con propri rilievi e osservazioni.

Tale procedura è stata recepita a livello nazionale dagli artt. 8 e 25 della l. 234/2012 e a livello regionale dall'art. 6 della l.r. 11/2014.

Accanto al controllo sul rispetto del principio di proporzionalità si ricorda che la Regione, in ogni caso, può partecipare al processo di formazione degli atti dell'Unione europea che riguardino materie di propria competenza, inviando al Governo, nel termine di **trenta giorni** dalla trasmissione del progetto di atto europeo, eventuali osservazioni (cfr. art. 24 della l. 234/2012 e art. 5 della l.r. 11/2014) e può altresì contribuire alla partecipazione delle Camere al dialogo politico con le Istituzioni europee facendo pervenire a queste eventuali osservazioni o proposte utili ai fini della definizione dell'intervento di politica europea proposto (art. 9 della l. 234/2012 e 7 della l.r. 11/2014).



5. Cosa dicono le altre Regioni.

Si segnala che al momento altre tre regioni hanno sollevato dubbi circa la correttezza delle modifiche che la proposta di direttiva in oggetto intende introdurre nel regime di notificazione, rilevando una possibile violazione del principio di proporzionalità nei termini che abbiamo sopra descritto, stante la evidente incidenza della procedura di notifica sul processo di formazione della volontà del legislatore nazionale e regionale:


- Regione Abruzzo: Risoluzione della IV Commissione consiliare, n. 11/2017, del 22 febbraio 2017;
- Regione Emilia Romagna: Risoluzione della I Commissione, n. 4102/2017, del 14 febbraio 2017;
- Regione Puglia: Risoluzione del Consiglio regionale n. 92 del 7 marzo 2017.

6. Cosa dice il Governo.

Nella relazione elaborata, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della l. 234/2012, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche europee – in merito al progetto di atto legislativo in oggetto, del 31 gennaio 2017, si riscontra una sostanziale condivisione rispetto ai contenuti proposti dalla Commissione europea. In via generale pertanto si legge che "l'Italia sosterrà la proposta della CE fermo restando che dovranno essere meglio chiariti alcuni aspetti e profili, come ad esempio la certezza dei termini e la previsione di una clausola di astensione dall'adozione della misura sottoposta a notifica, che si ritengono particolarmente delicati per il corretto funzionamento della procedura.". Quanto agli effetti sulle competenze regionali, nella relazione si legge, altresì, che: "la norma non incide direttamente sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione, ma sicuramente interessa le regioni per le materie di rispettiva competenza in quanto tenute a rispettare gli obblighi di notifica previsti dalla Direttiva" servizi. Da tale relazione si apprende inoltre che, in seno al Consiglio dell'UE, la trattazione dell'atto inizierà probabilmente il 26 e il 27 febbraio 2017 e che per l'Italia il negoziato sarà condotto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la stretta collaborazione del MISE (Ministero per lo sviluppo economico).

7. Cosa dicono gli altri Stati.

(estratto da Nota n. 104 su Atti dell'Unione europea, a cura del Servizio studi del Senato)



"[...] Si evidenzia che riguardo a questo meccanismo preventivo, in virtù del quale la Commissione europea può impedire l'entrata in vigore di una misura nazionale oggetto di notifica, sono stati espressi rilievi critici in alcuni pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà adottati da parte di Parlamenti nazionali dell'Unione europea. **L'Assemblea nazionale francese** è dell'opinione che tale sistema "vincola eccessivamente le capacità d'intervento degli Stati membri" e "ostacola l'esercizio del potere legislativo". Il Senato francese condivide questo approccio, sottolineando le proprie riserve sulla fase di consultazione prevista dal testo in esame, che "lascia intendere implicitamente un intervento della Commissione nel lavoro del legislatore nazionale". Nel parere motivato del **Bundestag tedesco**, estremamente articolato, si legge inoltre che la proposta di direttiva comporterebbe una **"inversione della relazione tra Commissione e Stati membri regolata dai trattati istitutivi dell'UE"**. In base ai trattati, infatti, la Commissione europea è tenuta ad adire la Corte di giustizia qualora ritenga che uno Stato membro abbia violato il diritto dell'Unione. In base alla proposta in esame, invece, gli Stati membri si potrebbero vedere costretti - prima di esercitare il proprio diritto a legiferare - a rivolgersi alla Corte per capovolgere una decisione della Commissione loro avversa. Al momento della redazione della presente scheda [21 marzo 2017], la proposta di direttiva COM(2016) 821 risulta all'esame di quindici Parlamenti nazionali (Parlamento finlandese, Assemblea nazionale e Senato francese, Bundesrat e Bundestag tedeschi, Parlamento irlandese, Senato italiano, Seimas lituana, Senato e Sejm polacchi, Assembleia da República portoghese, Senato romeno, Consiglio nazionale slovacco, Cortes generales spagnole, Parlamento svedese). Per maggiori dettagli ed eventuali aggiornamenti, si rinvia al sito IPEX."